

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 11.	
Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2011-2013 della Regione Lazio	Pag. 28
LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 12.	
Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013	» 182
LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 13.	
Disposizioni in materia di procedure per il finanziamento di opere pubbliche	» 221
LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 14.	
Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche) e successive modifiche	» 223
LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 15.	
Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente S.p.A.	» 228

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2011, n. 355.	
Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2011-2013 della Regione Lazio. Approvazione documento tecnico (articolo 17, commi 9 e 9 bis, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)	» 59

Art. 1, commi 89 e 90	Modifiche agli articoli 24 e 25 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)
Art. 1, comma 91	Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori)
Art. 1, comma 92	Modifica all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011) per la copertura degli oneri per investimenti a sostegno della casa
Art. 1, comma 93	Contributo al comune di Fiuggi per la realizzazione di una struttura congressuale
Art. 1, commi da 94 a 96	Programma straordinario dei lavori pubblici per lo sviluppo locale
Art. 1, commi da 97 a 100	Ineleggibilità e incompatibilità dei componenti degli organi degli enti pubblici dipendenti e delle società e altri enti privati a partecipazione regionale
Art. 1, comma 101	Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)
Art. 1, commi da 102 a 106	Disposizioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare regionale
Art. 1, commi da 107 a 109	Interventi in materia di cinema ed audiovisivo
Art. 1, comma 110	Modifica all'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale)
Art. 1, commi da 111 a 122	Disposizioni concernenti il Bollettino ufficiale telematico della Regione
Art. 1, comma 123	Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relative all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private
Art. 1, comma 124	Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 relative alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate
Art. 1, commi 125 e 126	Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2011, n. 6, concernente disposizioni in materia sanitaria
Art. 1, comma 127	Misure per contrastare l'emergenza rifiuti
Art. 1, comma 128	Disposizioni in materia di apprendistato
Art. 1, commi da 129 a 132	Sistema informativo degli investimenti e dei fondi della Regione Lazio
Art. 1, comma 133	Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione)

- f) le leggi ed i decreti dello Stato di interesse della Regione;
- g) le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna ai fini di una più diffusa pubblicità;
- h) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali e statali coinvolgenti la Regione in conflitti di attribuzioni o che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi regionali;
- i) le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevino questioni di illegittimità costituzionali di leggi regionali;
- l) gli atti di organi statali la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Regione;
- m) gli annunci e gli altri avvisi di cui, a norma delle vigenti disposizioni, è obbligatoria la pubblicazione nel foglio annunci legali delle province del Lazio e le inserzioni concernenti concorsi, avvisi e bandi.

117. La consultazione del BUR è gratuita ed è garantita presso gli uffici preposti alle relazioni con il pubblico (URP) della Regione e le biblioteche degli enti locali. Il rilascio di stampa, a richiesta degli interessati, è soggetto a un contributo corrispondente a quello fissato per l'estrazione di copia degli atti amministrativi. I cittadini che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga possono chiedere, alla struttura di cui al comma 112, l'invio per posta cartacea o telematica di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento, in caso di inoltro in cartaceo, di un contributo fissato con il regolamento di cui al comma 114.

118. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati entro dieci giorni rispettivamente dalla data di promulgazione e dalla data di emanazione. I testi pubblicati sul BUR si presumono conformi all'originale e costituiscono il testo legale dell'atto normativo stesso sino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme all'originale.

119. Gli originali delle leggi e dei regolamenti regionali, muniti del visto e del timbro del Presidente della Regione, sono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione conservata presso la Presidenza della Regione.

120. La pubblicazione degli atti degli enti pubblici ovvero di altri soggetti, qualora obbligatoria, non comporta oneri per i richiedenti.

121. Fatto salvo quanto previsto dal comma 122, sono abrogate:

- a) la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4 (Norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio);
- b) il comma 22 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, relativo a modifiche concernenti la pubblicazione e la diffusione del BUR;
- c) l'articolo 11 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, relativo a modifiche concernenti la pubblicazione e la diffusione del BUR.

122. L'abrogazione di cui al comma 121 decorre dalla data di pubblicazione del primo BUR telematico ai sensi del presente articolo e comunque non oltre la data del 30 giugno 2012.

* 123. All'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 18 le parole da: "Fermo restando" a: "vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Ferma restando la disciplina recata in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private dalla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi

contrattuali) e dal regolamento attuativo 26 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modificazioni) al fine di completare i procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, si applicano le disposizioni previste dal presente comma e dai commi da 19 a 24 del presente articolo. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data del 10 agosto 2010,;

b) al comma 22 le parole: "entro il termine del 31 agosto 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 luglio 2012";

c) al comma 23 le parole: "dei provvedimenti di cui al comma 22" sono sostituite dalle seguenti: "del provvedimento di ricognizione di cui al comma 22";

d) al comma 24 le parole: "i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento istituzionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 4/2003." sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e/o il diniego dell'accreditamento istituzionale, entro il medesimo termine del 31 luglio 2012, indicato al comma 22."

* 124. All'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 - art. 12, comma 1, L.R. 20 novembre 2001, n. 25), come modificata dalla legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 concernente disposizioni urgenti in materia sanitaria, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data del 10 agosto 2010, che entro il termine di cui all'articolo 1, comma 18, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, abbiano presentato regolare domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio nonché di accreditamento istituzionale definitivo, attraverso l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAit SpA, secondo le modalità stabilite con il decreto del Commissario ad acta n. 90/2010 e successive modifiche, devono:

a) qualora, ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della l.r. 3/2010, fermo restando il possesso dei requisiti organizzativi, abbiano dichiarato di non possedere alcuni dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dal decreto del Commissario ad acta del 10 novembre 2010, n. 90 e successive modifiche per l'autorizzazione all'esercizio e/o per l'accreditamento istituzionale, trasmettere alla Regione e alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti, mediante la piattaforma applicativa informatica, entro il 31 ottobre 2011, un piano di adeguamento e relativo crono programma degli interventi necessari per l'acquisizione dei requisiti mancanti, ad integrazione della documentazione già trasmessa. Al piano di adeguamento dovrà essere allegata la

documentazione idonea a descrivere lo stato attuale delle strutture, la natura degli interventi da realizzare, l'assetto finale della struttura all'esito degli interventi. Entro il 31 dicembre 2011, le ASL valutano il piano e il crono programma, indicando le eventuali prescrizioni finalizzate a garantire il regolare svolgimento dell'attività assistenziale, anche a carico del Servizio sanitario regionale, in condizioni di sicurezza per i pazienti e successivamente trasmettono alla Regione la valutazione finale in ordine alla fattibilità del piano, alla congruità del crono programma e alla eventuale necessità di sospensione di tutta o parte dell'attività assistenziale con riferimento alla tipologia dei requisiti mancanti. Qualora l'insussistenza dei requisiti strutturali e/o tecnologici sia riconducibile al mancato rilascio, da parte delle autorità competenti, di certificati, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, le strutture sanitarie e socio-sanitarie private devono espressamente indicare nel piano i provvedimenti mancanti, allegando le istanze presentate per ottenerne il rilascio. Decorsi centoventi giorni dall'istanza ovvero in caso di diniego, l'ASL comunica le valutazioni alla Regione. Le eventuali modifiche della titolarità della struttura e della compagine societaria non comportano assoggettamento alla procedura sopra descritta, ma, verificata la rispondenza alla normativa vigente della documentazione prodotta, di esse viene preso atto nel provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento istituzionale definitivo;

b) qualora si tratti di strutture soggette a processi di riconversione comportanti modifiche strutturali e/o tecnologiche, fermi restando i requisiti organizzativi, trasmettere alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, mediante la piattaforma applicativa informatica, entro il 31 ottobre 2011, un piano di adeguamento e relativo crono programma degli interventi necessari per l'acquisizione dei requisiti per l'autorizzazione e l'accREDITamento delle nuove attività assistenziali, a integrazione della documentazione già trasmessa. Le ASL valutano il piano e il crono programma, indicando le eventuali prescrizioni finalizzate a garantire il regolare svolgimento dell'attività assistenziale, anche a carico del Servizio sanitario regionale, in condizioni di sicurezza per i pazienti e successivamente trasmettono alla Regione la valutazione finale in ordine alla fattibilità del piano, alla congruità del crono programma e alla eventuale necessità di sospensione di tutta o parte dell'attività assistenziale con riferimento alla tipologia dei requisiti mancanti;

c) qualora dichiarino il possesso dei requisiti producono attraverso la piattaforma applicativa informatica, la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, nei termini e con le modalità stabilite con apposito provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2011.”;

b) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

“14 bis. La Regione trasmette alle strutture di cui al comma 14, lettere a) e b) e alla competente ASL, sulla base degli esiti della valutazione di cui alle medesime lettere, il nulla osta al piano e alla prosecuzione dell'attività assistenziale oppure le prescrizioni o l'eventuale sospensione dell'attività assistenziale, entro e non oltre il 31 gennaio 2012. In ogni

caso le strutture di cui al comma 14, lettere a) e b) terminano gli interventi programmati entro il 31 luglio 2012. Nei sessanta giorni successivi le ASL verificano l'intervenuta acquisizione di tutti i requisiti tecnologici e strutturali e trasmettono gli esiti della verifica alla Regione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti nei successivi sessanta giorni.

14 ter. Le strutture che, entro la data del 31 maggio 2011, hanno trasmesso, mediante la piattaforma informatica, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante, attestante l'intervenuta acquisizione di tutti i requisiti tecnologici e strutturali che, in base alle dichiarazioni precedentemente rese, risultavano mancanti, sono inserite nel provvedimento amministrativo di ricognizione previsto dall'articolo 1, comma 22, della l.r. 3/2010 e successive modifiche, ai sensi e per gli effetti ivi previsti.”

* 125. All'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2011, n. 6, relativo all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione trasmette alle Asl del Lazio l'elenco aggiornato dei soggetti che abbiano perfezionato la loro domanda di accreditamento secondo i termini e le modalità di cui al presente comma, in modo da consentire l'inizio della verifica dei requisiti di cui al decreto del Commissario ad acta del 10 novembre 2010, n. 90, e successive modifiche, concernente i requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie e per l'accreditamento.” sono sostituite dalle seguenti: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione inserisce le strutture di cui al presente comma, che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti minimi autorizzativi e dei requisiti ulteriori per l'accreditamento, nel provvedimento amministrativo di ricognizione previsto dall'articolo 1, comma 22, della l.r. 3/2010 e successive modifiche, ai sensi e per gli effetti ivi previsti e avvia le procedure di verifica di cui al medesimo articolo 1, commi 22, 23 e 24 della l.r. 3/2010, come modificata dalla presente legge. Le strutture inserite nel provvedimento di ricognizione proseguono a erogare attività assistenziale per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), nelle more del riconoscimento dell'accreditamento istituzionale. Le ASL procedono prioritariamente a valutare i piani e i crono programmi delle strutture di cui all'articolo 2, comma 14, lettere a) e b) della l.r. 9/2010 e successive modifiche. Successivamente e nel rispetto delle scadenze di cui alla presente legge procedono alle verifiche delle strutture inserite nel provvedimento di ricognizione. In ogni caso le verifiche e i requisiti autorizzativi sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 9 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche.”;

b) i commi 6, 7, 8, 9 e 13 sono abrogati.

* 126. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 6/2011 è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente il comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, limitatamente alla verifica della sperimentazione gestionale.

127. La Regione, al fine di garantire l'adozione di misure idonee a contrastare l'emergenza rifiuti, istituisce:

a) per le spese di parte corrente, un apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB E31, denominato: “Spese connesse all'emergenza rifiuti – parte corrente”;